

Esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma per valutare i profili di illegittimità in relazione alle Pubblicità on line di servizi di maternità surrogata

Tramite i miei legali ho presentato, in qualità di Senatore della Repubblica e di Responsabile nazionale del Dipartimento di Fratelli d'Italia "Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili" un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, per valutare i profili di illegittimità in relazione alle Pubblicità on line di servizi di maternità surrogata.

Nei mesi scorsi, infatti sono comparsi numerosi post, pubblicati nei social Facebook ma anche su siti web, reiterati ed insistenti, con annunci a pagamento finalizzati a pubblicizzare l'offerta del ricorso all' 'utero affitto ed alla maternità surrogata, con le indicazioni delle relative cliniche operative in Stati esteri, nei quali tale pratica è consentita.

L'esposto di querela/denuncia richiama il principio per il quale nell'ordinamento italiano, l'utero in affitto e la maternità surrogata - ovvero quanto sponsorizzato sulla piattaforma di Facebook e nei vari siti web - costituisce reato penale (Legge n 40/2004).

I responsabili territoriali, al livello regionale e provinciale, del Dipartimento FDI hanno svolto per mesi un lavoro di monitoraggio sui social media delle inserzioni, facendo anche le opportune segnalazioni previste da Facebook ma nulla è cambiato e, sulla base di questo lavoro di controllo costante e di censimento digitale di cui li ringrazio, è stato possibile stilare un elenco puntuale delle pubblicità e delle offerte, dossier che costituisce parte integrante dell'esposto.

Solo a titolo esemplificativo, cito uno dei casi tra quelli indicati nell'Esposto; sul sito della clinica BioTex-Com, Feskov, ma non solo, si legge dell'offerta di "un pacchetto tutto compreso che può costare dai 39mila euro se è "standard", fino a 65mila se è "Vip", con tanto di caratteristiche selettive della donna gestante.

E' inconcepibile ed inaccettabile che tali pubblicità compaiano impunemente sulle pagine italiane dei siti web e dei social.

Il nostro ordinamento non consente la pratica della maternità surrogata ed il ricorso all'utero in affitto; tali pubblicità rappresentano quindi una palese violazione nonché, entrando nel merito e nell'opinione, la surrogazione di maternità è abominevole, si basa sullo sfruttamento del corpo femminile e delle condizioni di povertà; e come afferma anche la sentenza (n.272/2017) della Consulta, offende la dignità della donna, introduce nuove discriminazioni nelle relazioni umane e di genere, e comporta il commercio di bambini su ordinazione, oggetto di mercato e di compravendita.

Attraverso intermediazioni commerciali, una donna, estranea alla coppia genitoriale etero o omosessuale, provvede alla gestazione ed al parto, si impegna alla rinuncia di ogni diritto nei confronti del nascituro e cede il bambino in cambio di un compenso. Questo commercio è lesivo dei diritti del bambino, della dignità della donna gestante, ma anche dell'istituto dell'adozione e delle norme previste dalla Legge per la tutela dei minori, con le quali la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto.

Fratelli d'Italia è da sempre schierata contro la pratica della maternità surrogata e il Presidente Giorgia Meloni è la prima firmataria del disegno di legge per rendere perseguibile questa pratica anche se usufruita all'estero, considerata come reato universale.

CONSIDERATO CHE

La surrogazione di maternità (c.d. utero in affitto) - diversamente dalle altre tecniche di procreazione medicalmente assistita ("PMA") ammesse dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (legge n. 40/2004) - **è espressamente vietata in Italia** dall'art. 12, co. 6, della legge 40/2004, ai sensi del quale *"Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro"*.

Ad avviso della scrivente, quindi, **la sola organizzazione e pubblicizzazione della surrogazione di maternità è suscettibile di integrare tale fattispecie di reato.**

Inoltre, la pubblicità da parte di aziende straniere di una pratica vietata nel nostro Paese potrebbe rientrare anche nella fattispecie punibile di cui all'art. 414 del codice penale che, come noto, punisce la condotta di "istigazione", consistente in qualsiasi fatto diretto a suscitare o rafforzare l'altrui proposito criminoso, nonché la condotta di "apologia", consistente nell'azione diretta a provocare l'esecuzione di delitti e la violazione di norme penali mediante la rievocazione pubblica di un episodio criminoso.

Per mera completezza di rappresentazione, essendo chiaramente rimessa alla Procura della Repubblica la verifica della sussistenza di una fattispecie di reato e la sua più adeguata qualificazione, preme alla scrivente sottolineare che la qualificazione della surrogazione di maternità come fattispecie penale deriva al **contrasto di questa tecnica di procreazione con principi costituzionali e norme imperative del nostro ordinamento.**

Infatti, la maternità surrogata - coinvolgendo una donna estranea alla coppia che condivide il progetto genitoriale, è in grado di determinare la scissione della maternità in tre diversi ruoli: la madre gestante, genetica e sociale. La prima, anche detta madre uterina o biologica, è colei che porta avanti la gestazione e partorisce. La madre genetica, invece, in genere è anonima ed è colei che mette a disposizione gli ovociti. Infine, la madre sociale, denominata anche madre committente, è colei che ha espresso, insieme al proprio partner, la volontà di assumere in proprio e integralmente, la responsabilità genitoriale sul figlio appena nato. Tale frammentazione della figura materna costituisce, dunque, una peculiarità della surrogazione di maternità proprio perché, in altre ipotesi di PMA, come ad esempio la donazione di ovuli, si determina soltanto la

scissione tra madre genetica e madre biologica e non, al contrario, tra madre biologica, madre gestante e madre sociale.

Le conseguenze della tripartizione dei ruoli connessi alla surrogazione di maternità comporta, inevitabilmente, notevoli ripercussioni sull'individuazione giuridica della figura materna che, ai sensi dell'art. 269, comma 3, del c.c. è colei che partorisce: una disposizione, quest'ultima, che costituisce il caposaldo dell'istituto della filiazione naturale, espressione di un principio fondamentale e di ordine pubblico posto a presidio di un diritto inviolabile della persona e della dignità umana, come lo è il diritto all'identità personale e alla sua collocazione nel contesto sociale.

Peraltro vale la pena rilevare che la Corte di cassazione (Cassazione civile, sezione I, sentenza 11 novembre 2014, n. 24001) ha qualificato il divieto di surrogazione di maternità, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40/2004, come regola posta a presidio di beni giuridici fondamentali tra i quali la *"la dignità umana - costituzionalmente tutelata - della gestante e dell'istituto dell'adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato"*. Il disvalore per la surrogazione di maternità quale pratica *"che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane"* è stato affermato altresì dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 della Corte costituzionale.

La pubblicizzazione di tale pratica, inoltre, contrasta con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, nel nostro ordinamento non può essere considerata lecita qualsiasi disposizione del proprio corpo in virtù dell'autonomia individuale e il diritto della madre gestante di non essere oggetto o mezzo di pretese altrui, in particolare dei genitori intenzionali, trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

Tutto quanto sopra, la sottoscritta

CHIEDE

che l'Ecc.ma Procura della Repubblica adita Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando i profili d'illiceità penale degli stessi e, per l'effetto, individuando i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.

Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti
sopra descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero
emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte.

Il sottoscritto/la sottoscritta Isabella Rauti chiede di essere avvisata ai sensi dell'art. 406 c.p.p. nel
caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari.
Chiede di essere avvisata anche nel caso in cui, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., il Pubblico Ministero
presenti richiesta di archiviazione se la notizia di reato dovesse rivelarsi infondata.

Con osservanza.

Luogo e data

Roma, 19/02/2021

Firma

